

**COMUNE di GALLIATE**

**Provincia di Novara**

## **Regolamento Comunale**

**Per le Manifestazioni Pubbliche Temporanee Locali**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 26.03.99  
Entrato in vigore il 16.05.99

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'.....	3
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI.....	4
ART. 4 ORARIO DELLE MANIFESTAZIONI.....	4
ART. 5 INQUINAMENTO ACUSTICO.....	4
ART. 6 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
ART. 7 TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.....	5
ART. 8 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 9 MANIFESTAZIONI ABUSIVE.....	6
ART. 10 REVOCA.....	6
ART. 11 SANZIONI.....	6
ART. 12 UTILIZZO DEL CASTELLO SFORZESCO.....	7

## Art. 1 Oggetto e finalità

L'Amministrazione Comunale di Galliate, tenuto conto che le manifestazioni locali rappresentano, a memoria d'uomo, un importante segno di identità della comunità Galliatese che, profondamente legata alle sue tradizioni, nonostante l'evolversi dei tempi ed al mutare degli interessi, continua ad esprimere, oggi come in passato, attraverso innumerevoli iniziative, la propria inclinazione per la cultura, le attività sportive, nonché nelle stagioni più favorevoli, all'aperto ed in sana allegria, il piacere di socializzare nei suoi rioni, intende, con questo strumento, nel contesto anche delle altre attività economiche presenti sul territorio, assicurare il giusto equilibrio fra le iniziative che perseguono fini benefici e quelle aventi scopi imprenditoriali..

## Art. 2 Campo di applicazione

Le manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo, organizzate da enti pubblici o da soggetti privati nell'ambito del territorio comunale, vengono distinte ai fini del presente regolamento, a seconda del loro indirizzo in:

- a) **culturali:** quando riguardano concerti o saggi musicali, conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza classica, moderna, folkloristica, mostre fotografiche, di pittura, di oggetti artistici, artigianato locale, proiezioni cinematografiche ed altri affini;
- b) **sportive:** allorché trattano di gare ciclistiche, podistiche, calcistiche, nonché tornei/esibizioni relativi alle varie discipline sportive;
- c) **trattenimento e svago:** sono principalmente quelle iniziative, di carattere tradizionale, che si svolgono in aree pubbliche o private, messe a disposizione del pubblico, che può accedervi liberamente, realizzate da comitati di rione, da gruppi/associazioni "no-profit" o da partiti, allo scopo di raccogliere fondi per autofinanziare le proprie iniziative socio-ricreative, folkloristiche, politiche, o per promuovere iniziative di solidarietà sociale, in cui, con la collaborazione di volontari, vengono organizzate:
  - attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a volte associate ad altre iniziative complementari di trattenimento, come diffusione di musica accompagnata da danze, giochi vari, pesche di beneficenza, tombole, mostre e similari;
  - installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante con attività di somministrazione alimenti e bevande, pesche di beneficenza ed altre analoghe;
  - sfilate di maschere e carri allegorici.
- d) **promozionali:** comprendono quelle iniziative promosse da associazioni di categoria nell'ambito dell'imprenditoria locale, allo scopo di valorizzare la professionalità, la qualità dei servizi offerti e gli altri aspetti che qualificano le varie attività, in cui attraverso l'organizzazione di mostre campionarie, sfilate di moda, esibizione di prodotti artigianali ed altre simili manifestazioni, anche allietate con spettacoli vari di trattenimento, si intende richiamare l'interesse di pubblico non solo locale.

### **Art. 3 Durata delle manifestazioni**

La durata delle manifestazioni di cui all'art. 2 lettere a), b), d) che non si pongano in concorrenza diretta con le attività economiche locali, non è predeterminata ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare.

Per le manifestazioni di cui all'art. 2 lettera c) la durata non può essere superiore, salvo i casi sottoelencati, a giorni sette consecutivi, escluso il tempo impegnato per l'allestimento/smantellamento delle strutture ed il ripristino dei luoghi.

Fanno eccezione le tradizionali manifestazioni organizzate in concomitanza della festa di San Giuseppe e della festa patronale dell'8 settembre, che si svolgono nell'ambito del parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

### **Art. 4 Orario delle manifestazioni**

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto nell'ambito del centro urbano non potranno protrarsi oltre le ore 24.00. Le manifestazioni che hanno sede in aree esterne alla perimetrazione urbana, potranno, in deroga, protrarre l'orario sino all'1.00, esclusivamente nelle serate di venerdì e sabato e nelle giornate prefestive. In ogni caso non deve essere indotto disturbo alla quiete pubblica.

### **Art. 5 Inquinamento acustico**

Le manifestazioni, di cui al presente regolamento, devono svolgersi in osservanza al vigente "Regolamento Comunale per la protezione dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 17.06.92.

In deroga alla richiamata normativa ed ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 26.10.1995 n. 447, ai sensi dell'art. 6 lett. n), della legge medesima, possono essere autorizzate manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, con un incremento di 15 dB al limite diurno e di 10 dB al limite notturno per le manifestazioni della durata inferiore ai tre giorni che non si protraggono oltre le ore 24.00.

### **Art. 6 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche**

Ad eccezione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e, fatte salve le esenzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del COSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 17.11.98, tutte le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per lo svolgimento di altre manifestazioni, sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle realizzate su aree private sulle quali

risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette al canone. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esentare dal canone le occupazioni di suolo pubblico conseguenti allo svolgimento di quelle manifestazioni cui viene concesso il patrocinio del Comune, o di ridurne il corrispettivo dovuto.

## **Art. 7 Tassa rifiuti giornaliera (TARSU)**

La tassa rifiuti giornaliera è dovuta ai sensi del vigente regolamento in materia, per l'intero arco temporale comprensivo delle fasi di allestimento e di sgombero delle strutture, salvo che sia dimostrata l'impossibilità di produzione di rifiuti per qualsiasi causa durante le varie e diverse fasi della manifestazione.

## **Art. 8 Procedura da seguire per il rilascio delle autorizzazioni.**

I soggetti organizzatori, che intendono ottenere le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'art. 2), devono, con almeno 60 gg. di anticipo, inoltrare al Comune una domanda in bollo, diretta al Sindaco, per la concessione di suolo pubblico o dei locali di proprietà dell'Amministrazione in cui intendono svolgere la manifestazione stessa. La domanda deve riportare lo scopo dell'iniziativa, il relativo periodo di svolgimento e, se trattasi di suolo pubblico, la superficie necessaria, indicando la durata complessiva dell'occupazione.

Unitamente alla domanda, quando l'occupazione riguarda il suolo pubblico, dovrà essere presentata una planimetria quotata o in scala del luogo, relativa all'area da occupare con le strutture e le relative pertinenze.

Ricevuta la domanda, il Comune provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90. Successivamente, valutati gli scopi dell'iniziativa, gli eventuali problemi viabilistici, quelli di sicurezza pubblica e di igiene, entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, notifica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione di suolo pubblico o dei locali richiesti.

Nel caso di esito positivo la concessione è subordinata al pagamento della COSAP e della TARSU, nella misura e con le modalità specificate negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Qualora l'area in cui si svolge la manifestazione fosse privata e, come tale, venisse messa a disposizione degli organizzatori dal proprietario, il Comune ne prende atto, acquisendo il relativo atto di assenso.

L'area o i locali e le eventuali strutture devono comunque disporre dei prescritti requisiti di solidità, sicurezza e di igiene al fine di evitare ogni possibile rischio a coloro che partecipano alla manifestazione.

Ottenuta la concessione di uso del suolo pubblico, o dei locali della pubblica amministrazione, ovvero l'autorizzazione per l'uso di quello privato, il soggetto organizzatore dovrà inviare al Comune:

1) Se trattasi di manifestazioni di cui all'art. 2, svolte in luogo aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito, **denuncia di inizio attività** ai sensi dell'art. 19 Legge 241/90. Sono ugualmente soggette a denuncia di inizio attività anche quelle manifestazioni, in cui l'ingresso è soggetto al pagamento del biglietto o della consumazione, indette da associazioni "no - profit".

2) **Se la manifestazione viene indetta a scopo imprenditoriale**, in cui l'ingresso è soggetto all'acquisto del biglietto, oppure vi sia somministrazioni di alimenti e bevande, a pagamento, l'organizzatore deve presentare, almeno 60 gg. prima della manifestazione, ai sensi dell'art. 20 legge 241/90, **domanda in bollo** per il rilascio di autorizzazione.

La denuncia di inizio attività o la domanda di autorizzazione devono riportare quanto segue:

- 1) generalità del soggetto organizzatore;
- 2) le modalità ed il periodo di svolgimento della manifestazione;
- 3) dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge;
- 4) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 o a misure previste dalla legge 575/1965;

I requisiti ed i presupposti di cui al punto 3), prescritti dalla normativa vigente in merito alle manifestazioni pubbliche sono distinti come segue:

- a) Idonea certificazione di conformità - corretto montaggio - collaudo delle strutture e/o degli impianti, rilasciati da tecnico abilitato, qualora ne sia prevista la realizzazione;
- b) Dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi inerenti ai diritti S.I.A.E., allorché sia prevista esecuzione/audizione di brani musicali;
- c) Attestazione relativa al versamento della TARSU e della COSAP, quest'ultima se trattasi di area pubblica;
- d) Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Prov.le Vigili dei Fuoco, ove previsto.

Se, nel corso della manifestazione, si intende effettuare somministrazione di alimenti e/o bevande, occorre richiedere distintamente la licenza temporanea di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 103 del T.U.L.P.S., e disporre dei seguenti requisiti soggettivi di legge:

- 1) Idoneità sanitaria degli addetti alla manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) Parere favorevole in merito all'aspetto igienico-sanitario sulle attrezzature/impianti destinati alla somministrazione, rilasciato dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 13.

Le domande riguardanti il rilascio di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, in cui è previsto l'allestimento di strutture prefabbricate alle quali può accedere il pubblico, devono essere accompagnate da idonea polizza assicurativa R.C.T. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Lo svolgimento delle manifestazioni per le quali la legge prescrive l'acquisizione della documentazione di cui ai punti a) - d) è comunque subordinato al parere favorevole delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi e delle strutture, della competente Commissione Tecnica di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, unitamente, ove previsto, a quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che accerta l'idoneità delle condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ed alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P. S.

## **Art. 9 Manifestazioni abusive**

Sono considerate abusive le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

## **Art. 10 Revoca**

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area.

## **Art. 11 Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale, chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura, è punito con l'ammenda da £. 20.000 a £. 1.000.000. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino ad un mese.

Per le altre violazioni alle norme del nominato T.U.L.P.S. si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 480/94 e successive modificazioni.

Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447, in quanto compatibili.

Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali, saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

## **Art. 12 Utilizzo del Castello Sforzesco**

Per l'utilizzo del Castello Sforzesco si fa riferimento allo specifico regolamento vigente.

